

Circolare informativa n. 3/2008

Fornaci di Barga, 10 marzo 2008

OGGETTO: IL NUOVO MODELLO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/02/2008, è stato pubblicato il Decreto del 21/01/2008 con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha istituito il nuovo modello per le dimissioni volontarie.

Il provvedimento è entrato in vigore il 05 marzo 2008 pertanto dalla medesima data, il lavoratore che intenda dimettersi volontariamente dal rapporto di lavoro in corso dovrà:

- Recarsi presso un ente abilitato a tale servizio;
- Compilare on-line il nuovo modello
- Inviarlo per iva telematica al Ministero del Lavoro;
- Consegnare una copia al datore di lavoro.

Detto modello ha quindi istituito il modello per la comunicazione delle dimissioni volontarie rassegnate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro.

Il modello telematico predisposto dal Ministero del Lavoro:

- È operativo dal 05/03/2008;
- Sostituisce ogni altro modello utilizzato per la comunicazione di dimissioni volontaria.
- Le dimissioni presentate con un modello diverso sono da ritenersi nulle;
- È valido su tutto il territorio nazionale.

Il modello telematico per le dimissioni volontarie, reperibile presso il sito del Ministero (www.lavoro.gov.it) deve essere compilato dai soggetti interessati con la necessaria assistenza degli Enti abilitati che sono sotto elencati:

- Le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro;
- Gli uffici comunali;
- I Centri per L'impiego
- I Patronati;

Il lavoratore che intende dimettersi dovrà farlo necessariamente tramite gli appositi servizi che gli enti abilitati dovranno predisporre.


Una volta compilato e trasmesso al Ministero del lavoro, il modulo dovrà essere stampato e consegnato al datore di lavoro che dovrà procedere alle successive comunicazioni di cessazione. Il modello per le dimissioni volontarie ha valenza di 15 giorni dalla sua emissione, trascorso tale termine senza che il modello sia trasmesso al ministero sarà da considerarsi nullo.

Segue riepilogo della procedura.

Sicuri di avervi fatto cosa gradita, porgiamo i nostri migliori saluti.

LO STUDIO

La procedura



1. il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, CPI, DPL, DRL)
2. Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione
3. Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg)
4. Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato
5. Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro

Dove recarsi

I soggetti intermediari a cui è possibile rivolgersi per ottenere gratuitamente il modulo validato, indipendentemente dal luogo dove il lavoratore è residente o presta la sua attività, sono:

Direzioni Regionali del Lavoro

Direzioni Provinciali del Lavoro

Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Ispettorato della Regione Siciliana

Centri per l'Impiego

Comuni

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori*

Istituti di Patronato*

Utenti interessati

La legge n. 188/2007 ha introdotto l'obbligo di comunicare la volontà di recessione del rapporto di lavoro attraverso l'utilizzo di un apposito modulo ministeriale con validità massima di 15 giorni, pena la nullità dell'atto di risoluzione, per le seguenti categorie di rapporti di lavoro:

lavoro subordinato (articolo 2094 del codice civile, ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione nonché il lavoro domestico);

collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinato;

titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. "mini co.co.co.");

associazione in partecipazione, (art. 2549 e ss. del codice civile, solo se caratterizzati dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali);

soci di cooperative, (articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001, così come modificata dall'articolo 9, comma 1, lett. a) della legge n. 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni).